

DETERMINA N. 31 DEL 21.09.2026

Accordo quadro per il servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi pesanti aziendale per la durata di 36 mesi – Modifica contrattuale per maggiori quantità di prestazioni ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.

IL DIRETTORE

Premesso che:

- con Determina n. 7 del 15.06.2023 è stata indetta la procedura per l'affidamento, mediante accordo quadro della durata di 36 mesi, del servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi pesanti aziendale;
- il valore stimato della procedura, come risultante dagli atti di gara, è stato determinato in € 212.047,20, oltre IVA;
- la procedura è stata indetta mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, in ragione dell'importo stimato della procedura, inferiore alla soglia di rilevanza europea vigente al momento dell'indizione;
- con Determina n. 65/2023 del 22.08.2023 il servizio è stato aggiudicato all'operatore economico
- Officine Bozza di Portogruaro (VE), c.f. 04117300279, per la durata di 36 mesi;
- in data 13.11.2023 è stato sottoscritto il relativo accordo quadro/convenzione, avente ad oggetto il servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi pesanti aziendale;

Considerato che:

- nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro è emersa la necessità di procedere a un numero di interventi manutentivi superiore rispetto a quello originariamente stimato in sede di predisposizione della procedura;
- in particolare, nel corso del mese di agosto 2026, in concomitanza con le attività programmate di revisione dei mezzi aziendali e con i controlli tecnici propedeutici al superamento delle revisioni, sono state riscontrate su alcuni mezzi anomalie, guasti e condizioni di usura che hanno reso necessari ulteriori interventi di manutenzione e riparazione;
- tali interventi si sono resi necessari a seguito degli esiti dei controlli effettuati sui singoli mezzi e dell'effettivo stato di funzionamento degli stessi, emerso in occasione delle verifiche propedeutiche alle revisioni;
- la tempestiva esecuzione delle predette riparazioni si è resa necessaria al fine di garantire la sicurezza, l'efficienza e l'idoneità alla circolazione dei mezzi aziendali, nonché di assicurare la loro disponibilità in vista dell'imminente avvio dell'anno scolastico 2026/2027;
- il rispetto delle tempistiche connesse alla ripresa del servizio scolastico ha reso necessario programmare ed eseguire gli interventi manutentivi con carattere di priorità, evitando che l'indisponibilità dei mezzi potesse determinare ripercussioni sulla regolare organizzazione e continuità del servizio;
- la necessità di ricorrere alle ulteriori prestazioni è pertanto emersa nel corso dell'esecuzione del contratto e sulla base delle concrete condizioni meccaniche riscontrate sui mezzi in occasione delle attività di revisione e dei relativi controlli, determinando un fabbisogno manutentivo superiore rispetto a quello che era possibile stimare al momento dell'indizione della procedura;

- che, per errore materiale, la stazione appaltante ha ritenuto che le prestazioni di cui sopra rispettassero i limiti di capienza dell'accordo quadro, quando, invero, da un successivo e più corretto ricalcolo è emerso il superamento degli anzi detti limiti;

Rilevato che:

- le prestazioni aggiuntive richieste all'operatore economico riguardano esclusivamente interventi di manutenzione meccanica e riparazione dei mezzi aziendali e sono, pertanto, riconducibili alla medesima tipologia di prestazioni già comprese nell'oggetto dell'accordo quadro;
- la modifica non comporta l'introduzione di nuove categorie di servizi, né l'ampliamento dell'oggetto dell'accordo quadro a prestazioni estranee a quelle originariamente affidate;
- la remunerazione delle ulteriori prestazioni è quella prevista dalle originarie condizioni dell'accordo quadro.
- a modifica non ha comportato una variazione della durata dell'accordo quadro, che rimane invariata;
- le prestazioni oggetto di modifica sono state richieste ed autorizzate dalla stazione appaltante e, per le ragioni di cui sopra, risultano corrispondenti all'interesse perseguito;

Richiamato l'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, secondo cui i contratti possono essere modificati senza necessità di una nuova procedura qualora il valore della modifica sia al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 35 sia del 10% del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture, a condizione che la modifica non alteri la natura complessiva del contratto o dell'accordo quadro;

Dato atto che:

- il valore stimato della procedura e dell'accordo quadro originario è pari a € 212.047,20, oltre IVA;
- il valore delle maggiori prestazioni che si rende necessario acquisire è pari a € 16.233,55, oltre IVA;
- l'incremento di valore rispetto all'importo iniziale è pari a circa il 7,66%;
- il 10% del valore iniziale di € 212.047,20 è pari a € 21.204,72, importo superiore alla maggiore spesa di € 16.233,55;
- la modifica, pari a € 16.233,55, risulta pertanto inferiore al limite del 10% del valore iniziale del contratto previsto dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- per effetto della presente modifica, il valore complessivo dell'accordo quadro passa da € 212.047,20 a € 228.280,75, oltre IVA;
- il superamento della soglia europea da parte del valore complessivo risultante dopo la modifica non determina, di per sé, l'applicazione di una nuova procedura di affidamento, dovendosi verificare, ai fini dell'art. 106, comma 2, il valore della modifica e la sussistenza delle ulteriori condizioni previste dalla disposizione;
- la modifica in esame non altera la natura complessiva dell'accordo quadro, non introduce prestazioni diverse rispetto a quelle oggetto dell'affidamento originario e non modifica l'equilibrio economico del contratto a favore dell'appaltatore attraverso condizioni non previste nell'accordo originario;
- la modifica è finalizzata esclusivamente a consentire l'acquisizione delle maggiori prestazioni manutentive rese necessarie in relazione all'effettivo stato dei mezzi aziendali, emerso durante le attività di revisione e controllo effettuate nel corso dell'esecuzione del servizio;
- l'art. 106, comma 2, costituisce una specifica fattispecie che consente la modifica del contratto senza ricorrere a una nuova procedura, al ricorrere delle condizioni quantitative e sostanziali previste dalla norma;

- Ritenuto, pertanto, che sussistano i presupposti per procedere alla modifica contrattuale ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, mediante incremento delle quantità delle prestazioni di manutenzione meccanica, per un importo aggiuntivo di € 16.233,55, oltre IVA;
- Ritenuto altresì che tale modifica risponda all'esigenza di assicurare la continuità e la regolarità del servizio aziendale, garantendo la piena efficienza e sicurezza dei mezzi destinati allo svolgimento del servizio di trasporto scolastico;

Ritenuto che ai sensi della Procura speciale Rep. 4907/raccolta 3349 notaio dott. Anna Bianchini, del 29/08/2022, il provvedimento risulta di propria competenza;

DETERMINA

- 1) di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, la modifica dell'accordo quadro relativo al servizio di manutenzione meccanica del parco mezzi pesanti aziendale, mediante l'incremento delle quantità delle prestazioni manutentive;
- 3) di dare atto che la modifica si rende necessaria in relazione al maggior fabbisogno manutentivo emerso nel corso dell'esecuzione dell'accordo quadro, con particolare riferimento agli interventi resisi necessari a seguito dei controlli effettuati nel mese di agosto in occasione delle attività propedeutiche alle revisioni dei mezzi;
- 4) di dare atto che, nel corso delle predette verifiche, sono stati riscontrati guasti e anomalie che hanno richiesto interventi di riparazione tempestivi, necessari per garantire la sicurezza e l'efficienza dei mezzi e la loro disponibilità in vista dell'avvio dell'anno scolastico;
- 5) di approvare l'incremento delle prestazioni per un importo massimo di € 16.233,55, oltre IVA;
- 6) di dare atto che tale incremento rappresenta circa il 7,66% del valore iniziale dell'accordo quadro, pari a € 212.047,20, e risulta pertanto inferiore al limite del 10% previsto dall'art. 106, comma 2, del D.Lgs. 50/2016;
- 7) di dare atto che le prestazioni aggiuntive sono riconducibili alla medesima tipologia di servizi oggetto dell'accordo quadro originario e che la modifica non altera la natura complessiva del contratto;
- 8) di stabilire che le maggiori prestazioni saranno eseguite dall'operatore economico Officine Bozza di Portogruaro (VE), c.f. 04117300279, agli stessi prezzi unitari, patti e condizioni dell'accordo quadro originario;
- 9) di dare atto che, per effetto della presente modifica, il valore complessivo dell'accordo quadro viene rideterminato in € 228.280,75, oltre IVA, fermo restando il termine di durata contrattuale originariamente stabilito;
- 10) di dare atto che la presente modifica non comporta l'introduzione di prestazioni estranee all'oggetto dell'accordo quadro, né modifica la durata contrattuale o le condizioni economiche originariamente pattuite;

- 11) di dare atto che la maggiore spesa di € 16.233,55, oltre IVA, trova copertura con risorse proprie della Stazione appaltante;
- 12) di precedere, per mezzo del competente ufficio, a svolgere tutti gli adempimenti derivanti dalla presente determinazione;
- 13) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Jtaca Srl con socio unico
Il Responsabile Unico del Procedimento
Massimiliano Bainado